

Associazione ARTE E CULTURA APS
Via Papa Giovanni XXIII, n. 17
Azzano San Paolo (BG)
Codice Fiscale 95166470161
Partita IVA /

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 19/05/2022

Il giorno 19 Maggio 2022, alle ore 20,30, si è riunita presso la sede sociale sita in Azzano San Paolo (BG), Via Papa Giovanni XXIII, n. 17 in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ARTE E CULTURA APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Vecchi Mariarosa; funge da segretario/a verbalizzante Pinuccia Tomasoni.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

Il Presidente

Vecchi Mariarosa

Il segretario verbalizzante

Tomasoni Pinuccia

Registrato a Bergamo

Il 27 MAG 2022

al n. 1004 Serie 3

con Euro -3

(ESON)

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Fiorenza)

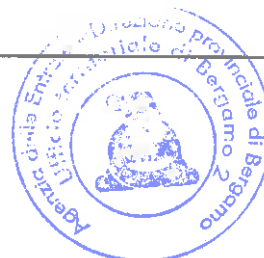
G. G. Fiorenza





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Arte e Cultura A.P.S."

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
Ufficio Territoriale di Bergamo 2
Spese di Bollo
Il presente atto è costituito
dagli atti reg. lo
il 27 MAG 2022
al n. 1004 Serie 3
con € ESENTA



IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Fiorenza)

G. G. Fiorenza

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta

I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, denominata

"ARTE E CULTURA APS"

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Azzano San Paolo in Via Papa Giovanni XXIII, 17, ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue prioritariamente la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza delle arti, delle lettere, della musica e di tutto ciò che presenta aspetti artistici o culturali. Può inoltre dedicarsi ad attività in campo sociale e ricreativo. Si propone come occasione di aggregazione in nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

3.2 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, in ottemperanza alle indicazioni contemplate dal D.lgs. 117/2017, art.5 c.1, i) e k): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della Cultura; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Associati, di loro familiari, o di terzi.

II - I SOCI

Articolo 4 - Soci dell'Associazione

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile. La quota associativa è intrasmissibile.



Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i Soci hanno diritto di voto.

5.2. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 - Criteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci

6.1. Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il Socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il Socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

III – GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente.

Possono essere inoltre costituito il seguente organo di controllo e garanzia

- 1) il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.



Articolo 8 - Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Nella prima convocazione nominerà da tre a cinque consiglieri che aiuteranno il consiglio direttivo nella organizzazione e gestione delle iniziative. I consiglieri durano in carica tre anni e svolgono la loro attività gratuitamente.

8.2 L'Assemblea ordinaria delibera su:

- gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- elezione del Presidente;
- elezione del Consiglio direttivo;
- approvazione di eventuali regolamenti riguardanti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

8.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

8.4 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.5 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

9.1 È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli Associati. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

9.2 L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

9.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da qualsiasi altro Socio da lui delegato.

9.4 Tutti i Soci hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega conferita ad un altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

9.5 Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.6 L'Assemblea straordinaria richiede: - la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli Associati; - Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, per essere valide richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare

nell'espletamento del loro mandato. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

10.2 Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione delle attività istituzionali e l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale, su iniziativa del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri.

10.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei Consiglieri.

10.5 I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

10.6 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Articolo 11- Il Presidente e il Vice Presidente

11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

11.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione e sull'osservanza dello Statuto, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

11.3 Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

11.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 12 - Il Segretario ed il Tesoriere

12.1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei verbali. Collabora con il Presidente per la progettazione dell'attività dell'Associazione, è responsabile del registro dei Soci, provvede ad aggiornarlo prendendo atto delle dimissioni, delle espulsioni e dei nuovi ingressi. Vigila sul pagamento delle quote sociali.

12.2. Il Tesoriere gestisce, registra e cura le entrate. provvede ai pagamenti, registra e cura le uscite, predispone i documenti contabili e ne cura la custodia.



Articolo 13 - Collegio dei revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, anche fra i non Soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare su rispetto dello statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

IV – ENTRATE, PATRIMONIO E QUOTE

Articolo 14

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi degli aderenti, di privati, di enti o istituzioni pubbliche, dalle donazioni, dai beni mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

14.2 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione.

14.3 E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto al versamento annuale di iscrizione.

14.4 Tutti i versamenti effettuati sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

14.5 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.6 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.

Articolo 15 - Libri sociali obbligatori

15.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- 
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Volontari

16.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

16.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Articolo 17 - Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati convocati in Assemblea Straordinaria.

17.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Rinvio a leggi

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.